

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1253/AV5 DEL 07/11/2014**

**Oggetto: Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro: appello della Sig.ra T.A avverso sentenza Tribunale Ascoli P. Sez. Lavoro n. 812/2013. Presa d’atto dell’esito e liquidazione competenze Avv. C. Onori.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- DETERMINA -**

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 441 pubblicata il 19.6.2014, ha rigettato l’appello promosso dalla Sig.ra T.A avverso la sentenza n. 812 del 22.10.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro, condannando la medesima appellante al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre 15% rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare all’Avv. Cristina Onori la somma di € 3.647,80 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma al CP 0103070301 “crediti verso privati”, trattandosi di un credito nei confronti della Sig.ra T.A. e dalla medesima già estinto;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per l’esecuzione e quant’altro di competenza, all’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 5  
(Dott. Massimo Del Moro)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- CCNL integrativo Comparto Sanità 1998/2001
- CCNL Comparto Sanità 2002/2005
- D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 52
- Codice di Procedura Civile

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che

in data 12/07/2011 è stato acquisito al protocollo della Zona Territoriale n. 13 al n. 15371, il ricorso al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, con la quale la ex dipendente della Zona Territoriale n. 13 Sig.ra T.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/03), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo e Daniela Carbone, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive maturate dall’01/11/2003 al 31/03/2010 per lo svolgimento di mansioni superiori di cui alla Cat. C del CCNL integrativo del Comparto Sanità 2002/2005, ai sensi dell’art. 52, comma 5, D.Lgs 165/2001, oltre interessi e rivalutazione;

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con l'Avv. Cristina Onori del Foro di Ascoli Piceno5, alla quale è stato conferito mandato difensivo con determina del Direttore Generale ASUR n. 944 del 13.10.2011.

Ad esito dell'istruttoria, il Giudice del Lavoro, con dispositivo di sentenza n. 812 emesso all'udienza del 22.10.2013, ha rigettato il ricorso della Sig.ra T.A. compensando fra le parti le spese di giudizio.

Con atto di citazione notificato all'Avv. Cristina Onori, in qualità di procuratore costituito dell'ASUR, la Sig.ra T.A. ha impugnato la sentenza n. 812/2013.

Anche nel giudizio di appello, l'ASUR è stata rappresentata e difesa dall'Avv. Onori, cui è stato conferito mandato con determina n. 325 del 27.5.2014.

Con sentenza n. 441 pubblicata il 19.6.2014, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l'appello promosso dalla Sig.ra T.A. avverso la sentenza n. 812 del 22.10.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro, condannando la medesima appellante al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre 15% rimborso forfettario, CAP ed IVA (complessivamente € 3.647,80).

Detta somma è stata versata dalla Sig.ra T.A. all'Amministrazione in data 8.9.2014 ed incassata con ordinativo di riscossione n. 536 del 31.10.2014.

Ritenuto di prendere atto dell'esito del giudizio in argomento e di liquidare all'Avv. Cristina Onori i compensi riconosciuti all'ASUR dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza n. 441/2014.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 441 pubblicata il 19.6.2014, ha rigettato l'appello promosso dalla Sig.ra T.A. avverso la sentenza n. 812 del 22.10.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro, condannando la medesima appellante al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre 15% rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare all'Avv. Cristina Onori la somma di € 3.647,80 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma al CP 0103070301 "crediti verso privati", trattandosi di un credito nei confronti della Sig.ra T.A. e dalla medesima già estinto;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(Dott. Francesco Tomassetti)**

**IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta.

**IL DIRIGENTE U.O.C.**  
**SEGRETERIA di DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**  
**(Dott. Marco Ojetti)**

Per il parere infrascritto:

**Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda in quanto la spesa è stata già rimborsata dalla Sig.ra T.F. e rilevata nel Conto Patrimoniale di credito 0103070301 "crediti verso privati".

**Il Dirigente**  
**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**  
**(Dr. Pietrino Maurizi)**

**- ALLEGATI -**

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della ricorrente

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.